

Avv. Valerio Pantano

Notaio in Roma

Viale Regina Margherita, 269

Tel. 0644243448 - Fax 0644242982

00198 ROMA

1

REPERTORIO N. 66835

RACCOLTA N. 21079 -

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore quindici e minuti cinque, in Roma, nel mio studio. -----

----- 26 novembre 2012, h. 15,05 -----

A richiesta del Dr. Pietro Vittorio BARBIERI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 20 gennaio 1967, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della: "CENTRO PER L'AUTONOMIA - MICHELE IACONTINO - Società Cooperativa Sociale", con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Cerbara n. 20, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05185511002, R.E.A. n. 860118, io, Avv. Valerio Pantano, Notaio in Roma, con studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto all'assemblea dei Soci della Società stessa, convocata per oggi, in questo luogo, alle ore quindici, onde redigerne il relativo verbale. -----

Avendo aderito alla richiesta fattami, il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, su designazione dei presenti, assume la Presidenza dell'assemblea e constata e mi richiede di far constare: -
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dei vigenti patti sociali; -----
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, numero 38 (trentotto) soci dei complessivi numero 53 (cinquantatré) soci, come da foglio di presenza che verrà conservato negli atti sociali; -----
- che, del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso comparente, Presidente, i Consiglieri, signori Ernesto DE MARCHIS, Fabio CASADEI, Patrizia SPERLONGANO, Virginia PISANI, Fabrizio MEZZALANA, assente giustificato il Consigliere Mauro TAVARNELLI. ---
L'elenco analitico dei partecipanti all'assemblea verrà trascritto, insieme al verbale dell'assemblea stessa, nel libro verbali d'assemblea dei soci della società. -
Il Presidente, pertanto, dichiara validamente costituita la presente Assemblea; quindi, dà atto che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati circa gli argomenti da trattare e, pertanto, dichiara l'assemblea stessa atta a deliberare sul seguente -----

----- ordine del giorno: -----
1) Modifica articolo 32 dei Patti Sociali della Cooperativa. -----

Atto registrato

a Roma 5

il 27/11/2012

n° 20802 Serie 1T

per € 168,00



2) Varie ed eventuali. -----
 Si dà inizio ai lavori. -----
 Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea i motivi per i quali è opportuno modificare il periodo di durata in carica dell'organo amministrativo. Propone, pertanto di modificare il terzo comma dell'articolo 32 (trentadue) dei Patti Sociali nel seguente modo: ---

----- "Art. 32 -----
 OMISSIS (invariato); -----
 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo, di volta in volta fissato all'atto della nomina, e sono rieleggibili. -----

OMISSIS(resto invariato).". -----
 Quindi, il Presidente dà lettura, in Assemblea, del nuovo testo dei Patti Sociali, già coordinato con la modifica proposta, che regolerà la vita della Cooperativa, in caso di delibera favorevole dell'assemblea; tali Patti Sociali, formati da complessivi numero 46 (quarantasei) articoli, si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritti dal comparente e da me Notaio. -----

Quindi, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito. -----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione e dopo prova e controprova, all'unanimità, -----

----- delibera: -----

1) di modificare la durata in carica dell'organo amministrativo nel modo come sopra proposto dal Presidente, modificando, conseguentemente, l'articolo 32 (trentadue) dei Patti Sociali come segue: -----

----- "Art. 32 -----
 OMISSIS (invariato); -----
 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo, di volta in volta fissato all'atto della nomina, e sono rieleggibili. -----

OMISSIS(resto invariato)."; -----

2) di approvare il nuovo testo dei Patti Sociali, coordinato con l'odierna modifica, come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A". -----

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, nessuno prende la parola. -----


Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza. -----

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente di-

chiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore quindici e quaranta. -----
Le spese del presente atto, sue annesse e conseguenti sono a carico della Società. -----
Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali, nonché di quelli della qui costituita Società, ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196; i dati medesimi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed adempimenti fiscali. -----
Del che, ho redatto il presente verbale che ho letto, in assemblea, al comparente, il quale dichiara di approvarlo; quindi il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e quaranta. -----
Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completati a mano, da me e da persona di mia fiducia, per cinque pagine intere e quanto fin qui della sesta.
FIRMATO: Pietro Vittorio BARBIERI -----
----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----



Allegato "A" alla Raccolta N. 21079 -----
----- PATTI SOCIALI -----
- DI COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA FINALIZZATA ALLA GE-
STIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI E ALL'IN-
----- SERIMENTO LAVORATIVO -----
----- DI PERSONE SVANTAGGIATE -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----
----- Art. 1 -----
E' costituita, con sede in Roma, ai sensi della Legge 8
novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale
integrata, denominata "CENTRO PER L'AUTONOMIA - MICHELE
IACONTINO Società Cooperativa Sociale", di seguito in-
dicata come la cooperativa e denominata in acronimo
CENTRO PER L'AUTONOMIA. -----
La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assem-
blea straordinaria, anche in relazione agli scopi che
si prefigge, sedi secondarie in qualunque luogo del
territorio nazionale. -----
Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revi-
sore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne
la società è quello risultante dai Libri e dagli atti
sociali. -----
----- Art. 2 -----
La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicem-
bre 2080 e potrà essere prorogata o sciolta con delibe-
razione dell'assemblea straordinaria anche prima della
scadenza del termine. -----
----- Art. 3 -----
La cooperativa ha lo scopo di perseguire gli interessi
generali della comunità, quali la promozione umana ed
l'integrazione sociale dei cittadini in via prevalente
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi. -----
La cooperativa inoltre potrà svolgere anche altre atti-
vità produttive, nelle quali realizzare l'integrazione
lavorativa di persone socialmente svantaggiate. -----
La cooperativa quindi gestirà, le attività di cui al
punto a della legge 8 novembre 1991, n.381, ma potrà
svolgere, qualora lo ritenesse necessario, anche le
attività di cui al punto b della stessa legge con la
finalità dell'inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate. -----
La cooperativa ha, altresì, lo scopo di ottenere, tra-
mite la gestione in forma associata della azienda nella
quale i soci lavoratori prestano la propria opera, con-
tinuità di occupazione lavorativa alle migliori condi-
zioni economiche, sociali e professionali possibili. In
relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente
o temporaneamente, in proprio o per conto terzi la rea-



lizzazione per imprese, enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'autonomia, l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati con lesione midollare, con disabilità motoria in genere e con ritardi di apprendimento o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e seguenti del C.C.. -----

A puro titolo esemplificativo e tenuto conto dei requisiti e degli interessi del soci, la società potrà svolgere ed organizzare, anche sotto forma di agenzia di servizi, direttamente o tramite terzi: -----

- servizi socio sanitari di cui all'art. 26 legge 833/78; -----
- servizi per l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità quali: -----
- servizi di informazione di orientamento e consulenza per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; -
- servizi per la mobilità quali autoscuola, autofficina e consulenza per la guida e il trasporto; -----
- servizi informatici ed informativi quali realizzazione e commercializzazione di hardware e software, compreso realizzazione ausili informatici, attività di sviluppo e gestione di software e banche dati, archiviazione elettronica, gestione di CED, servizi in outsourcing e in host, attività di front hand e back office, servizi di help desk, sviluppo di siti Internet e Portali Web, manutenzione ed assistenza informatica; --
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi di call e contact center, organizzazione e gestione numeri verdi per servizi informativi e di prenotazione, campagne di comunicazione; -----
- attività di orientamento e formazione professionale;
- attività di ricerca, sensibilizzazione, promozione e animazione della comunità locale ivi compreso attività di comunicazione sociale; -----
- attività e servizi di assistenza socio-sanitaria, sostegno alla famiglia ivi compresi servizi domiciliari, teleassistenza e telesoccorso, servizi di accoglienza sociale; -----
- elaborazioni di progetti di massima ed esecutivi inerenti la fruibilità e l'accessibilità di edifici, servizi, spazi interni ed esterni, arredo urbano, infrastrutture per la mobilità, aree verdi, ecc.; -----
- progettazioni di ausili tecnici specifici per l'accessibilità; -----
- statistiche, indagini e rilevazioni tecniche; -----
- indagini demoscopiche, sondaggi e ricerche di mercato; -----

- studi di fattibilità; -----
 - valutazione e certificazione della qualità riguardo l'accessibilità; -----
 - creazione di raccolte di dati relativi all'accessibilità di luoghi e strutture di interesse pubblico e turistico; -----
 - sviluppo e gestione di sistemi informativi e di comunicazione anche per via telematica; -----
 - organizzazione e gestione di sportelli e punti informativi; -----
 - edizione di giornali, riviste, guide, opuscoli, manuali, mappe in forma multimediale, con esclusione della stampa quotidiana; -----
 - progettazione e gestione di corsi di formazione e addestramento del personale e degli operatori; -----
 - predisposizione di sussidi didattici e dispense; ----
 - servizi di assistenza e di accompagnamento per la mobilità delle persone; -----
 - agenzia di Viaggio e gestione di agenzia di viaggio;
 - organizzazione e vendita di visite turistiche guidate; -----
 - noleggio di mezzi di trasporto adattati per persone con ridotta mobilità; -----
 - servizio di gestione segreteria, interpretariato ed hostess per meeting e congressi; -----
 - organizzazione e gestione di eventi culturali, sportivi e per il tempo libero; -----
 - attività di pubbliche relazioni e gestione di servizi di segreteria, anche telefonici, nonché servizi di ricevimento del pubblico anche presso sportelli propri o della committenza; -----
 - attività di residenzialità protetta, quali: case famiglia, gruppi appartamento, social housing, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Hospice; -----
 - attività educative e scolastiche e accessorie, quali scuole dell'infanzia, elementari, medie e scuole superiori; -----
 - attività di ristorazione e di intrattenimento, e stabilimenti balneari; -----
 - altre attività di ristorazione, quali: mense scolastiche, aziendali, mense sanitarie, o refezione e servizi di catering per eventi o altro tipo di comunità; -
 - attività di affittacamere, case per ferie o altre attività di ricettività turistica; -----
 - attività di lavanderia e pulitura a secco industriale e commerciale; -----
 - attività di giardinaggio e di manutenzione del verde.
- Per lo svolgimento di tali attività la cooperativa potrà comunque avvalersi, ancorché in forma non prevalen-

te, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. -----

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità. -----

La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione. -----

La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, al fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, no 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate ,allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. -----

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. -----

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea. -----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti al medesimo, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: -----

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le as-

sociazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto; -----

b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----

d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----
Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà ulteriormente: -----

a) costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art 2545-septies c.c.; -----

b) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, purché nei limiti di legge. -----

----- Art. 4 -----

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 381/91. -----

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa: -----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti, e calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; -----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento; -----

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento. -----

----- Art. 5 -----

Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

----- TITOLO II -----

----- SOCI -----

----- Art. 6 -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge. -----

Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. -----

Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa. -- Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. -----

I soci che abbiano raggiunto illimitate di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria. -----

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa. -----

I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità: -----

a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; -----

b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci; -----

c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali, ad esempio, le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;

d) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge e nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o la tutela e la promozione dei diritti o l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità; -----

e) possono essere ammessi, quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori; -----

f) non possono essere soci i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo. -----

----- Art. 7 -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiararsi di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: -----

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale; -----
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; -----
- c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto. -----

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentan-

te, dovrà indicare: -----
 a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta; -----
 b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica del rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica; -----
 c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati; -----
 d) le azioni che si propone di sottoscrivere; -----
 e) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Consiglio di Amministrazione. -----
 Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati lo Statuto e della delibera di cui al precedente punto e). -----

----- Art.8 -----
 Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato. -----
 In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della Comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la non ammissione. -----
 Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. -----
 Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci. -----

----- Art. 9 -----
 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche. il nuovo socio deve versare le azioni sottoscritte con le seguenti modalità: -----
 - per l'importo minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantesette virgola ventitré) entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda; -----

- per l'eventuale eccedente i suddetti Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitré) e per le altre somme previste, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore ad un anno. -----

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa. -----

----- Art. 10 -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9 (nove); -----

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; -----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; -----

d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione. -----

----- Art. 11 -----

Ogni socio può possedere tante azioni sino alla concorrenza massima fissata dalla legge. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte. ---

----- Art. 12 -----

In relazione a quanto previsto al precedente art. 10 (dieci), lett. C., i soci lavoratori, sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della obbligazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea. -----

----- Art. 13 -----

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione. -----

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sotto stante, compreso quello di lavoro. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società. -----

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze: -----

a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle

- categorie di cui all'art. 6 (sei); -----
 b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
 c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa; -----
 d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività; -----
 e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore; -----
 f) per scioglimento della persona giuridica; -----
 g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario. -----

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. -----
 Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci. -----

Il recesso non può mai essere parziale. -----

----- Art. 14 -----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 (nove) del presente statuto: -----

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di azioni sociali; -----
 b) quando svolga un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente; -----
 c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; -----
 d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa; -----
 e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo; -----

f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il sessantacinquesimo' anno di età e non abbia esercitato il recesso; -----

g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati; -----

h) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale; -----

i) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore. -----

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente. -

----- Art. 15 -----

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8 (otto), 13 (tredici) e 14 (quattordici) devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea. -----

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. -----

----- Art. 16 -----

I soci deceduti o dichiarati esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione la morte del socio. -----

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa. -----

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo. ---

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque). -----

----- Art. 17 -----

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della a versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata. -----

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto. --

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. -----

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile. -----

----- Art. 18 -----

Il valore minimo di ciascuna quota è pari a Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitré) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524, c.c.. -----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. -----

----- Art. 19 -----

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c.. -----

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.. -----

----- TITOLO III -----

----- PATRIMONIO SOCIALE -----

----- Arto 20 -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di azioni dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore variabile non inferiore a € 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventiotré) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge; -

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904; -----

c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dal soci finanziatori; -----

d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti; -----

e) da ogni altra riserva. -----
 Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte. -----

----- Art. 21 -----

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimali previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali. -----

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci. -----

L'assemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno. ---

----- Art. 22 -----

Le azioni ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. --
 Le azioni dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori. --

----- TITOLO IV -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

--- DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO ---

----- Art. 23 -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 24 -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio. ---

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue: -----

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferior-

re al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; -----

b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; -----

c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente e contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4 (quattro). La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art. 2545-quinquies C.C.; ---

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI SOCIALI -----

----- Art. 25 -----

Sono Organi della cooperativa: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----

c) il Presidente; -----

d) il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----

e) il Revisore contabile, se nominato. -----

----- ASSEMBLEA -----

----- Art. 26 -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa, sede legale e sedi operative, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. -----

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. -----

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento. -----

----- Art. 27 -----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- a) approva il Bilancio; -----
- b) procede alla nomina delle cariche sociali; -----
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci; -----
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno; -----
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- g) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni; -----
- h) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardino la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: -----

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; -----

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea. --

----- Art. 28 -----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: ---

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; -

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea. -----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in

prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà (50%) del totale complessivo dei voti di tutti i soci. -----

In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----

----- Art. 29 -----

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità. -----

----- Art. 30 -----

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali. -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. -----

I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci. -----

----- Art. 31 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. -----

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario. -----

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. --

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Art. 32 -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea fra i soci. -----

I soci volontari e i soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo, di volta in volta fissato all'atto della nomina, e sono rieleggibili. -----
 Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza. -----

----- Art. 33 -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori. -----

----- Art. 34 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale. ----
 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti -----

Le votazioni sono palesi. -----

A parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. -----

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 C.C.. -----

----- Art. 35 -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. ----
 Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio; -----
- c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci; -----
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; ---
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -----
- f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni; -----
- g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società; ----
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----
- i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni; -----
- l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;
- m) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. -----

----- Art. 36 -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. --

----- Art. 37 -----

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di

applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici. -----

----- Art. 38 -----

La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, C.C.. -----

La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi. -----

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di controllo. -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci. -----

L'assemblea nomina anche Il Presidente del collegio stesso. -----

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

----- Art. 39 -----

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. -----

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale. -----

----- Art. 40 -----

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministra-

zione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio. -

----- Art. 41 -----

Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione. -----

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali. -----

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile. -----

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis comma 3 del C.C.. l'Assemblea dei soci potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 42 -----

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. -----

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. II della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. -----

----- TITOLO VII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- Art. 43 -----

Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 (ventuno) il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa. -----

----- Art. 44 -----

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa. -----

----- Art. 45 -----

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivol-

geranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia. -----

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto. -----

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso. -----

----- Art. 46 -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto. -----

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. -----

FIRMATO: Pietro Vittorio BARBIERI -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Roma, li 27 novembre 2012

Beccia Pank...

